TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

Art. 243

Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivistica

Non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre" agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneita'.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, non più in vigore dal 15 novembre 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Parte	Terza — Disposizioni particolari per le varie Amministrazioni
Titolo	I — Carriere - stato giuridico - disposizioni transitorie
Capo	III — Ministero dell'interno
Sezione	II — Organi e personale degli archivi di Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-243-giudizio-complessivo-per-gli-allievi-delle-scuole-di-paleografia-e-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it